



C-640/19-1

Publicato il 26/06/2019

N. 08308/2019 REG.PROV.COLL.
N. 09915/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Iscritto nel Registro della Corte di giustizia sotto il n° <u>1125519</u>	
Lussemburgo, <u>30. 08. 2019</u>	Per il Cancelliere,
Fax/E-mail: <u>[Signature]</u>	Roberto Schiano Amministratore
Depositato il: <u>28/8/19</u>	

sul ricorso numero di registro generale 9915 del 2010, proposto da:

Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe, Azienda Agricola Castagna Giovanni, Soc. Azienda Agricola Castellani Enio, Nereo e Giuliano Ss, Azienda Agricola De Fanti Maria Teresa, Azienda Agricola Giacomazzi Vilmare, Soc. Azienda Agricola Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano Ss, Soc. Azienda Agricola Mastrolat di Mastrotto Franco e Luca Ss, Azienda Agricola Righetti Michele e Damiano, Azienda Agricola Scandola Stefano e Gianni, Azienda Agricola Tadiello Roberto, Azienda Agricola Turazza Mario, Azienda Agricola Zuin Tiziano, Soc. 2 B Società Agricola S.r.l.ed Altri, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Manzo, Pasquale Romano, con domicilio eletto presso lo studio Claudio Stronati in Roma, via Pomponio Leto, 2;

Azienda Agricola Fracasso Claudio, Azienda Agricola Pozzan Mirko, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio eletto presso lo studio Angela Palmisano in Roma, via Nizza, 59;

CURIA GREFFE
Luxembourg
Entré 28. 08. 2019

contro

Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

delle intimazioni di versamento emesse dall'AGEA, nonché dalle note AGEA o dal Ministero, non conosciute ed ad esse antecedenti, preordinate, consequenziali o comunque connesse, relative alle procedure di compensazione e calcolo delle produzioni nazionali di determinazione dei prelievi supplementari dell'annata lattiero casearia 2008/2009, meglio individuate in atti per ciascuna ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2019 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

A) L'oggetto del procedimento principale ed i fatti pertinenti.

1.1 Oggetto del giudizio impugnatorio è la comunicazione che Agea ha rivolto a ciascuna delle parti ricorrenti, relativamente alle procedure di compensazione e calcolo delle produzioni nazionali di determinazione dei prelievi supplementari dell'annata lattiero casearia 2008/2009.

1.1.1 Dopo aver premesso una approfondita disamina degli eventi storici che hanno condotto in Europa alla introduzione del regime contingentato di produzione di latte, nonché la relativa evoluzione normativa, parte ricorrente si sofferma sulle numerose fonti che attesterebbero la inattendibilità dei dati relativi alla corretta identificazione dei dati produttivi del settore lattiero caseario con conseguente

inattendibilità del QRI (Quantitativo di Riferimento Individuale). Al riguardo, parte ricorrente si avvale di una perizia e richiama a sostegno del ricorso i risultati delle relazioni della Commissione di indagine amministrativa istituita con DM 25 giugno 2009 nr. 6501, della prima Commissione di inchiesta istituita con DL 31 gennaio 1997 nr. 7, della seconda Commissione istituita con Dl 7 maggio 1997 nr. 118; i di cui alla relazione del 2 settembre 2002 del Presidente della Commissione per la verifica e per l'accertamento dello stato della commercializzazione del latte"; vari interventi ed interrogazioni parlamentari; nonché articoli di stampa.

1.1.3. Secondo parte ricorrente, sussisterebbero evidenze concrete circa il fatto che l'Italia non avrebbe mai prodotto, né potrebbe produrre (in base agli indici delle fonti istituzionali, al patrimonio bovino dichiarato, ed alla capacità produttiva massima dei capi di bestiame), quantitativi di latte superiori alla propria quota.

1.1.4 Da tale premessa discenderebbero sotto diversi profili la violazione del paragrafo 1 del Reg. CEE n. 856/84, la violazione del 3° considerando del reg. CEE n. 3950/92, violazione del 4° e 5° considerando, nonché degli artt. 1 e 3, comma 1, del reg. CEE n. 1788/2003, violazione dell'art. 5, comma 3, della l. n. 119/2003 e dell'art. 97 della Costituzione, violazione del principio del legittimo affidamento, la manifesta ingiustizia.

1.2 In particolare, con argomento sviluppato al capo sub 4 del ricorso, parte ricorrente lamenta la illegittimità degli atti impugnati e delle norme comunitarie in materia di quote latte contenute nei Reg. CEE n. 3950/1992, artt. 1 e 2, comma 1; e Reg. CEE n. 536/1993, art. 1, comma 1 per manifesta contrarietà all'art. 41 della Costituzione e per contrasto con l'art. 33 (ex 34) del Trattato, nonché per violazione dei principi comunitari della certezza del diritto, del legittimo affidamento, di proporzionalità e non discriminazione.

1.2.1 Secondo parte ricorrente:

1.2.1 a) l'indiscriminato contingentamento della produzione di quote latte non potrebbe che essere in contrasto con le disposizioni di cui al Reg. CE n. 2081/92

che disciplinano le produzioni DOP (Denominazione di origine protetta) e con i principi in materia di libertà di iniziativa economica;

1.2.1 b) il contingentamento della produzione di latte limiterebbe lo sviluppo delle aziende e delle produzioni DOP per le quali sia il processo produttivo, che la materia prima, devono essere concentrate in una determinata zona di origine;

1.2.1 c) il legame necessario tra produzione e territorio ai fini della DOP comporterebbe che determinati prodotti alimentari non andrebbero considerati parte di un mercato allargato, in quanto non entrano in competizione con gli omologhi generici;

1.2.1 d) in particolare, il latte destinato alle produzioni DOP per export extra UE andrebbe escluso in quanto non incide sul mercato interno ed, inoltre, il relativo contingentamento implica anche la corrispondente limitazione dei prodotti DOP per export extra UE in contrasto con le finalità di tutela e promozione di cui al Regolamento CEE n. 2081/1992;

1.2.1.e) in punto di rilevanza della questione, evidenzia parte ricorrente che il plafond della produzione per il DOP ammonta al 60% del quantitativo nazionale, mentre lo sfioramento produttivo imputato all'Italia, nel periodo di riferimento, è compreso tra il 3 ed il 4%.

1.2.2 In base a quanto sinteticamente riportato, parte ricorrente chiede l'annullamento degli atti impugnati per omessa esclusione dei quantitativi di latte rivolti alle suddette produzioni ed, in subordine, di sollevare questione preliminare alla Corte di Giustizia sul seguente quesito: "se i reg. CEE n. 3590/1992 artt. 1 e 2 comma 1 e reg. CEE n. 536/1993 art. 1 comma 1, che non escludono dal computo del QGG (Quantitativo Globale Garantito) assegnato agli Stati il latte utilizzato per la produzione di formaggi DOP esportati nei paesi extracomunitari e nella misura di detta esportazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del Reg. CEE n. 2081/1992 che regola le produzioni DOP debbano essere ritenuti validi e conformi all'art. 33 (ex 39) del Trattato".

2. L'Agea ed il Ministero resistono al ricorso di cui chiedono il rigetto.

2.1 In particolare, l'Avvocatura deduce che le imputazioni di prelievo supplementare risultano da una serie di tabulati inviati all'acquirente in allegato ad una nota a firma del Dirigente dell'Ufficio Prodotti Animali dell'AGEA, con cui si comunica all'acquirente di aver provveduto ad effettuare i calcoli per l'effettuazione delle operazioni di restituzione e, se del caso, del conseguente annullamento del prelievo supplementare ai sensi della legge n. 119/2003 e dell'art. 2, comma 3, L. n. 204/04. In tale comunicazione si riferisce che nella lista allegata (denominata Lista di prelievo per acquirente) è indicato per ciascun produttore suo conferente, l'importo del prelievo supplementare confermato, l'importo del prelievo da restituire e l'importo non ancora richiesto in base agli adempimenti mensili; b) il provvedimento amministrativo emanato in materia di prelievi scaturisce direttamente da un sistema informatizzato a discrezionalità zero, attraverso una elaborazione da parte di un sistema informatico (SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale) munito di programma prestabilito, di dati sottoscritti dagli stessi produttori in calce alla dichiarazione annuale di consegna latte (ex LI) predisposta dai primi acquirenti, e mai oggetto di contestazione.

2.2 L'Avvocatura sostiene che la questione proposta dalla parte ricorrente al punto IV del ricorso sarebbe manifestamente inammissibile e comunque infondata.

3. Nella pubblica udienza del 2 aprile 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il profilo di censura di cui al punto IV del ricorso introduce un argomento che il Collegio ritiene di dover più adeguatamente valutare, rimeditando criticamente contrari orientamenti della giurisprudenza nazionale.

A giudizio del Collegio, la questione è rilevante e non manifestamente infondata e necessita di una pregiudiziale rimessione alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE.

B) Le disposizioni giuridiche pertinenti.

B1) Il quadro normativo comunitario.

Ai fini della presente questione, vengono in rilievo i seguenti riferimenti normativi

eurounitari:

B1.1) Sulla produzione DOP, le finalità di tutela sono sancite nel Regolamento CEE nr. 2081/1992, come poi sostituito dal Regolamento 510/2006.

Sulla base di tale disciplina (art. 13, comma 1 del Reg. n. 2081/1992), “le denominazioni registrate sono tutelate contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine; d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti”.

Il regolamento 510/2006 conferma tale disposizione, recependola all'art. 13, che poi è stato trasfuso nell'art. 13 del Regolamento del 21/11/2012 - N. 1151.

Si tratta di un regime che conferisce piena attuazione degli scopi di tutela enunciati al 2°, 3° e 6° “considerando” del Regolamento 2081/1992 (come anche riproposti nel Regolamento 510/2006 e nel Regolamento 1151/2012, in base ai quali, rispettivamente, *“nel quadro del riorientamento della politica agricola comune, è opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola per conseguire un migliore equilibrio tra offerta e domanda sul mercato; che la promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può rappresentare una carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, in quanto garantirebbe, da un lato, il miglioramento dei redditi degli agricoltori e*

favorirebbe, dall'altro, la permanenza della popolazione rurale nelle zone suddette”; “considerando peraltro che nel corso degli ultimi anni si è costatato che i consumatori tendono a privilegiare, nella loro alimentazione, la qualità anziché la quantità; che questa ricerca di prodotti specifici comporta tra l'altro una domanda sempre più consistente di prodotti agricoli o di prodotti alimentari aventi un'origine geografica determinata”; e “considerando che la volontà di tutelare prodotti agricoli o alimentari identificabili in relazione all'origine geografica ha indotto taluni Stati membri a definire «denominazione d'origine controllata»; che tali denominazioni si sono diffuse e sono apprezzate dai produttori che conseguono risultati migliori in termini di reddito quale contropartita per lo sforzo qualitativo effettivamente sostenuto, nonché dai consumatori che dispongono di prodotti pregiati che offrono una serie di garanzie sul metodo di fabbricazione e sull'origine”).

Il 6° “considerando” del Reg. 510/2006 precisa, poi, che “È opportuno prevedere un approccio comunitario per le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche. Un quadro normativo comunitario che contempli un regime di protezione consente di sviluppare le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine poiché garantisce, tramite un approccio più uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, migliorando la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori.”. Il quadro comunitario è dunque rivolto a creare un regime di protezione per “sviluppare” le indicazioni geografiche, garantendo condizioni di concorrenza tra i produttori e migliorando la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori: si tratta di finalità precettive che impegnano ad una protezione attiva della produzione DOP.

Ancora più esplicito è, poi, l'art. 4 (in particolare lett. “a”) del Regolamento del 21/11/2012 - N. 1151 (sopravvenuto rispetto ai fatti di causa, ma di particolare rilievo nel chiarire le finalità di promozione del sistema di tutela del prodotto DOP), laddove questo precisa che “È istituito un regime di denominazioni di

origine protette e di indicazioni geografiche protette al fine di aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica nei modi seguenti: a) garantendo una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti; b) garantendo una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell'Unione; c) fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti”.

B1.2) Quanto alla disciplina del prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, vengono in rilievo più fonti succedutesi nel tempo, che hanno introdotto e mantenuto un sistema *“volto a ridurre sia lo squilibrio tra offerta e domanda di latte e prodotti lattiero-caseari, sia le conseguenti eccedenze strutturali”* (primo considerando del regolamento (CEE) 3950/1992).

Per meglio comprendere la rilevanza della questione, è bene richiamare il preambolo del Regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Il primo e secondo considerando del Reg. 856/1984 recitano: *“considerando che la situazione del mercato dei prodotti lattiero-caseari nella Comunità è caratterizzata da eccedenze strutturali risultanti da uno squilibrio tra l'offerta e la domanda dei prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 804/68, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83; considerando che, per ovviare a tale squilibrio, il regolamento (CEE) n. 1079/77, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 861/84, ha istituito un prelievo di corresponsabilità gravante, in maniera uniforme, sull'insieme dei quantitativi di latte consegnati alle latterie e su talune vendite di prodotti lattiero-caseari alla fattoria”.*

Il preambolo del regolamento prosegue per dichiarare al quinto capoverso che: *“considerando che la somma dei quantitativi di riferimento non deve eccedere un quantitativo globale garantito fissato per la Comunità; che, tenendo conto del consumo interno e delle attuali possibilità di esportazione, conviene fissare tale quantitativo globale garantito a 97,2 milioni di tonnellate di latte o di equivalente*

latte, corrispondente al limite di garanzia fissato dal Consiglio nel 1983; che questo quantitativo deve essere ripartito tra gli Stati membri in funzione dei quantitativi consegnati sul loro territorio durante l'anno civile 1981, per garantire la gestione del sistema ed un appropriato controllo”

L'applicazione del regime del prelievo supplementare scaduto, dopo varie proroghe, il 31 marzo 1993 veniva poi rinnovata dal regolamento 3950/1992, prevedendo che il prelievo determinato sul prezzo indicativo del latte sarebbe stato da applicarsi (art. 2, par. 1) “a tutti i quantitativi di latte o di equivalente latte, commercializzati nel periodo di dodici mesi in questione, che superano l'uno o l'altro dei quantitativi di cui all'articolo 3”.

L'art. 3, comma 2, del reg. 3950/1992 disponeva che “Sono fissati i quantitativi globali sotto riportati, fatta salva la possibilità di una loro revisione in base alla situazione generale del mercato e alle situazioni particolari esistenti in taluni Stati membri” esprimendone i quantitativi in tonnellate secondo una tabella specifica contenuta nello stesso articolo.

Il contesto di applicazione del regolamento nr. 3950/1992 non mutava i termini di riferimento già fatti propri dal regolamento nr. 856/1984, continuando a riconoscersi (primo considerando) che “è volto a ridurre sia lo squilibrio tra offerta e domanda di latte e prodotti lattiero-caseari, sia le conseguenti eccedenze strutturali; che esso resta necessario per il futuro per il conseguimento di un migliore equilibrio del mercato; che è pertanto opportuno prevederne l'applicazione per altri sette periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1° aprile 1993”; disponendosi, in conformità (art. 1), che il prelievo sarà da applicarsi “ai quantitativi di latte o di equivalente latte, consegnati ad un acquirente o venduti direttamente per il consumo nel corso del periodo di dodici mesi di cui trattasi, che superano un quantitativo da determinare”; e che (art. 2, comma 1), “Il prelievo si applica a tutti i quantitativi di latte o di equivalente latte, commercializzati nel periodo di dodici mesi in questione, che superano l'uno o l'altro dei quantitativi di

cui all'articolo 3”.

Il regolamento n. 3950/92 veniva poi abrogato, a decorrere dal 1° aprile 2004, dall'articolo 25 del regolamento n. 1788/2003.

Anche in tal caso, si mantenevano i medesimi riferimenti di contesto per determinare entità del prelievo ed obiettivi di tutela.

A norma del regolamento 1788/2003, 3° considerando, “*Obiettivo principale del regime è ridurre il divario tra l'offerta e la domanda nel mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e le conseguenti eccedenze strutturali per conseguire un migliore equilibrio del mercato*”; 22° considerando: “*Il prelievo previsto dal presente regolamento è destinato principalmente a regolarizzare e a stabilizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari. È pertanto opportuno destinarne il ricavato al finanziamento delle spese del settore lattiero*”; il 4° considerando prevede che “*È opportuno che sia confermato il metodo adottato nel 1984, che consiste nell'imposizione di un prelievo sui quantitativi di latte raccolti o venduti direttamente che eccedono un limite di garanzia. Detto limite è fissato, per ciascuno degli Stati membri, come un quantitativo globale garantito ad un determinato tenore di riferimento di grassi*”.

Sulla base delle descritte motivazioni, l'art. 1, comma 1, del regolamento CE nr. 1788/2003, così dispone:

“1. È istituito, per 11 periodi consecutivi di dodici mesi (in seguito denominati "periodi di dodici mesi") a decorrere dal 1° aprile 2004, un prelievo (in seguito denominato "il prelievo") sui quantitativi di latte vaccino o di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati nel corso del periodo di dodici mesi in questione che superano i quantitativi di riferimento nazionali stabiliti nell'allegato I”.

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento cit. 1788/2003, “*valgono le seguenti definizioni:..omississ...*

i) "quantitativi di riferimento nazionali": i quantitativi di riferimento fissati per ciascuno Stato membro di cui all'allegato I;.....”.

Il regolamento nr. 1788/2003 confluiva poi nel più ampio ed organico regolamento

nr. 1234/2007, “senza apportare modifiche sostanziali ai regimi in oggetto ed alle loro modalità di funzionamento rispetto alla disciplina preesistente” (31° considerando); ne deriva che (36° considerando) “sussiste sempre l’obiettivo principale del regime delle quote latte, vale a dire, ridurre il divario tra l’offerta e la domanda nel relativo mercato e le conseguenti eccedenze strutturali per conseguire un migliore equilibrio del mercato. Occorre, pertanto, mantenere l’imposizione di un prelievo sui quantitativi di latte raccolti o venduti direttamente, ~~ma~~ che eccedono un limite di garanzia.....E’ opportuno uniformare la terminologia nel settore del latte a quella nel settore dello zucchero. I termini “quantitativi di riferimento nazionali” e “quantitativi di riferimento individuali” nel regolamento (CE) n. 1788/2003, dovrebbero, pertanto, essere sostituiti con i termini “quota nazionale” e “quota individuale”, senza tuttavia modificare il concetto giuridico che viene definito”; ulteriori conferme della disciplina di cui al regolamento n. 1788/2003 sono poi ritenute dai “considerando” nn. 37, 38 e 39; il 43° considerando introduce poi la possibilità di misure “atte ad aumentare la possibilità di smercio dei prodotti lattiero-caseari”.

Rilevante, ai fini per cui è causa, è poi il 51° considerando, a norma del quale “Sono stati adottati diversi strumenti giuridici volti a disciplinare la commercializzazione e la designazione del latte, dei prodotti lattiero-caseari e delle materie grasse. Il loro obiettivo è, da un lato, di migliorare la posizione di mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e, dall’altro, di assicurare un’equa concorrenza tra i grassi da spalmare derivati dal latte e quelli di altre origini, a vantaggio sia dei produttori che dei consumatori. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all’atto della loro commercializzazione, sono intese a tutelare il consumatore e a creare condizioni di concorrenza non distorsive tra i prodotti lattiero-caseari e i prodotti concorrenti in materia di designazione, etichettatura e pubblicità. Il regolamento (CE) n. 2597/97

del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare, stabilisce norme intese a garantire un'elevata qualità del latte alimentare e dei prodotti da esso derivati, in modo da soddisfare le esigenze e le aspettative dei consumatori mediante un'offerta di latte alimentare di buona qualità e, nel contempo, stabilizzare il mercato in questo comparto. Il regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare, stabilisce le norme di commercializzazione per i prodotti in questione, sia derivati dal latte che di altre origini, introducendo una classificazione chiara e precisa, accompagnata da norme sulla designazione. Conformemente agli obiettivi del presente regolamento, è opportuno mantenere tali norme“, che vengono riassorbite nel regolamento 1234/2007, con particolare riguardo, per quanto qui rileva, al regolamento 1898/1987, le cui finalità di tutela sono così espresse nel relativo preambolo:

“considerando che il presente regolamento è inteso, da un lato, a tutelare il consumatore e, dall'altro, a creare condizioni di concorrenza non falsate tra i prodotti lattiero- caseari ed i prodotti concorrenti nei settori della denominazione, dell'etichettatura e della pubblicata;

considerando che i prodotti concorrenti godono di un vantaggio concorrenziale a livello di prezzo di costo, dovuto al fatto che sono spesso fabbricati in gran parte con materie prime importate a dazio zero, laddove i prodotti lattiero- caseari hanno un prezzo di costo più elevato dettato dalla necessità di salvaguardare il reddito del produttore agricolo;

considerando che è necessario che la Commissione segua da vicino l'evoluzione del mercato dei prodotti lattiero- caseari e dei prodotti di sostituzione concorrenti e che ne riferisca al Consiglio;

considerando che, in attesa della relazione della Commissione, occorre che gli Stati membri che hanno già adottato misure nazionali volte a limitare la fabbricazione e la commercializzazione di tali prodotti nel loro territorio

mantengano la loro normativa, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, sino al termine del quinto periodo di dodici mesi dell'applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero- caseario”.

Quanto al regolamento 1234/2007, i “considerando” da 66 a seguire, sono rivolti alla disciplina dei rapporti commerciali con i paesi terzi, senza particolari previsioni in ordine all’esportazione di prodotti lattiero caseari DOP.

Il regolamento nr. 1234/2007 istituisce, pertanto, un’organizzazione comune dei mercati per i prodotti dei settori di cui all’allegato I che, nel caso di specie, include alla lett. p) dell’art. 1 il latte ed i prodotti lattiero-caseari (parte XVI dell’all. I); gli artt. 55 e da 65 a seguire disciplinano il settore della produzione del latte e dei prodotti derivati, recependo le analoghe disposizioni del regolamento nr. 1788/2003 (le “definizioni” dell’art. 5 di quest’ultima disposizione sono contenute nell’art. 65 del reg. 1234/2007; l’art. 66 disciplina le “quota nazionali”, come da allegato IX, punto 1).

B2) Il quadro giuridico nazionale.

Di seguito le disposizioni nazionali pertinenti (il testo integrale delle medesime norme sarà inviato con gli allegati alla presente ordinanza), *ratione temporis* applicabili.

- Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 («Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»), nella versione vigente al 31 maggio 2003 (entrata in vigore della legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119);
- Art. 2) 1. A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono determinati dalla somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, considerando le riduzioni apportate ai sensi del decreto- legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi

dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79.

2. È istituito presso l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un registro pubblico delle quote, nel quale sono iscritti per ciascun produttore i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette.

2 bis. Prima dell'inizio di ogni periodo di commercializzazione le regioni e le province autonome aggiornano e determinano il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore, iscrivendolo nel registro delle quote di cui al comma 2, e ne danno comunicazione all'interessato attraverso l'invio di un certificato in due copie, una delle quali recante l'indicazione: "copia per l'acquirente" .

2 ter. La titolarità del quantitativo individuale di riferimento spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilità del quantitativo individuale di riferimento.

L'art. 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468 così recita(va):

2. [1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) pubblica gli elenchi dei produttori titolari di quota, redatti conformemente alle disposizioni del presente articolo, in appositi bollettini, articolati per provincia. Essi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che li mettono a disposizione degli operatori in ciascun capoluogo di provincia.

2. Per i produttori soci di associazioni aderenti all'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT), nonché per quelli aderenti all'Associazione produttori latte (AZOOLAT), le quote per le consegne e per le vendite dirette sono articolate in due parti distinte

a) una quota A, pari alla indicazione produttiva assegnata nel periodo 1991-1992, corrispondente alla quantità di prodotto commercializzata dai produttori nel periodo 1988-1989. Per i produttori la cui produzione ha risentito, nel periodo 1988-1989, degli eventi indicati nell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è considerata la quantità di prodotto commercializzata in un periodo compreso fra il 1985-1986 ed il 1987-1988;

b) una quota B, pari alla maggiore quantità commercializzata dai produttori di cui alla lettera a) nel periodo 1991-1992 rispetto al periodo 1988-1989. Ai produttori che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 2 del D.M. 30 settembre 1985 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, non compresi nella lettera a), è attribuita una quota B pari alla quantità di prodotto commercializzato nel periodo 1991-1992.

3. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione sono assegnate le quote indicate negli allegati al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 4 giugno 1992, e nelle successive integrazioni degli allegati medesimi, a titolo di quota A. L'assegnazione non può essere superiore ai quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati nei periodi 1990-1991 o 1991-1992, salvo che i produttori abbiano cessato l'attività prima del periodo 1990-1991 senza usufruire di alcuna indennità prevista in relazione ai piani di abbandono della produzione lattiera o in relazione ai piani di abbattimento.

(omississ)

C) Le motivazioni del rinvio pregiudiziale.

C.1) In materia di "quote latte", a giudizio del Collegio, le esigenze di tutela dell'equilibrio tra offerta e domanda di prodotti lattiero caseari attengono alla dimensione solo interna alla UE del mercato, in maniera conforme alla identificazione di tale nozione secondo gli artt. 26 (ex 14) e 27 (ex 15) del TFUE.

Pertanto, dovrebbe ritenersi che il latte destinato alla produzione di formaggi DOP da esportarsi *extra* UE non sarebbe da computarsi nel calcolo delle quote e dei relativi quantitativi nazionali di riferimento, dai quali andrebbe escluso.

C.1.1) Alla descritta valenza della nozione di “mercato” si perviene da più argomenti di approfondimento.

Il regolamento 856/1984 era esplicito nel riferirsi alla situazione del “mercato dei prodotti lattiero-caseari nella Comunità”.

Posto che i regolamenti successivi reiterano – con modificazioni solo di procedimento o di termini quantitativi e temporali – il sistema di prelievo costituito dal regolamento 856/1984, è evidente che la dimensione (solo) continentale del mercato, quale contesto di tutela, si è reiterata e mantenuta nell’evoluzione della disciplina.

C.1.2) Il preambolo del Regolamento 1898/1987 – come confermato dal 51° considerando del Reg. 1234/2007 - è parimenti esplicito nel rilevare la necessità “tutelare il consumatore e a creare condizioni di concorrenza non distorsive tra i prodotti lattiero-caseari e i prodotti concorrenti” mediante norme sulla denominazione, volte a prevenire fenomeni di concorrenza con prodotti simili, conservando validità alle “misure nazionali volte a limitare la fabbricazione e la commercializzazione di tali prodotti nel loro territorio”, quindi senza riferimenti espliciti alla fabbricazione ed alla commercializzazione per l’export *extra* UE.

C.1.3) Tale assunto non appare smentito dall’esame della giurisprudenza della Corte di Giustizia che, con particolare riferimento alla sentenza del 25 marzo 2004 (C- 480), sembra riferirsi alla sorte della produzione destinata al consumo “interno” della UE, non offrendo significativi riferimenti atti a ritenere che in detto sistema debbano essere limitate anche la produzione e la commercializzazione di prodotti lattiero-caseari DOP destinati all’export *extra* UE.

C.2) Pertanto, sembrerebbe difettare il presupposto giuridico-funzionale per includere i quantitativi di latte per la produzione di formaggi DOP da esportare *extra* UE nell’ambito dei quantitativi nazionali di riferimento, ed è per tale ragione

necessario richiedere alla Corte di Giustizia di chiarire se la corretta interpretazione dell'art. 1, comma 1, del regolamento CE nr. 1788/2003 e 55 comma 1 e 2 del regolamento CE nr. 1234/2007, sia nel senso che il prelievo debba avvenire "sui quantitativi di latte vaccino o di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati nel corso del periodo di dodici mesi" nel solo mercato UE; e che i "i quantitativi di riferimento nazionali stabiliti nell'allegato I" (all. I parte XVI ed all. XI del reg. 1234/2007) siano da intendersi corrispondentemente (ossia con esclusione dei quantitativi destinati alla produzione di prodotti DOP per l'export extra UE; e così, analogamente, per le altre definizioni di rilievo di cui all'art. 5 del reg. 1788/2003, come trasfuse nell'art. 65 del Reg. 1234/2007).

C.2.1) In caso affermativo, deve altresì chiedersi alla Corte di Giustizia se le disposizioni così interpretate ostino alla disciplina nazionale di recepimento (ed i conseguenti provvedimenti amministrativi di applicazione), nella parte in cui include e non esclude dal computo delle quote, i quantitativi di latte destinato alla produzione DOP per l'export extra UE.

C.3) In subordine, ove dovesse ritenersi che la disciplina di cui al regolamento 1788/2003 all'art. 1, comma 1, come recepite e trasfuse nel regolamento CE nr. 1234/2007, per la genericità delle definizioni in esso accolte (all'art. 5 del reg. 1788/2003 ed art. 65 reg. 1234/07, citati) comporti che il computo della produzione lattiero casearia in UE debba essere comprensivo anche delle quote finalizzate alla produzione di formaggi DOP per l'export extra UE, se ne prospetta l'illegittimità per contrasto con le finalità di tutela del DOP, in ragione della specialità di quest'ultima disciplina; per contrasto con i principi di libera iniziativa economica ed imprenditoriale ai fini dell'esportazione extra UE; per eccesso della misura di protezione rispetto alle finalità di tutela del mercato interno che essa persegue e, dunque, per irragionevolezza, sproporzione e violazione del principio di proporzionalità; per violazione dei principi di cui al 51° "considerando" del Regolamento 1234/71 e delle finalità di cui al regolamento 1898/1987 che, nel

primo, ha trovato conferma.

A tal fine si consideri quanto segue.

C.3.1) La prospettiva – enunciata in precedenti arresti di giurisprudenza – secondo cui l'inclusione nel sistema del prelievo di un contingentamento anche dei prodotti lattiero caseari DOP costituirebbe il frutto di una (consapevole) scelta strategica compiuta dalla UE, in vista di una "compensazione" della minor produzione con un maggior prezzo del prodotto, non trova una base giuridica in alcuna delle disposizioni di riferimento, che non recano alcun esplicito parametro o indicatore normativo o testuale che ne giustifichi l'assunto.

C.3.2) Si tratta, peraltro, di postulati che – nella descritta ottica della produzione ai fini dell'export extra UE – non trovano neppure diretta corrispondenza nei risultati dell'esperienza comune, in base alla quale è notorio che la domanda estera extra UE di prodotti DOP resta largamente insoddisfatta ed, in quanto tale, genera, in maniera maggiore rispetto al pur ipotizzabile aumento del prezzo, una offerta parallela di prodotti succedanei di minore qualità provenienti da altre aree geografiche e, quindi, una concorrenza non di pari o equivalente qualità, come del resto conferma lo stesso preambolo del regolamento 1898/1987 che si è prima riportato (aspetti inoltre sui quali si soffermano le relazioni richiamate da parte ricorrente e prodotte in atti; sul punto l'Avvocatura non ha allegato riferimenti critici o elementi di giudizio significativi di un diverso contesto di mercato).

C.3.4) In punto di fatto, non può contestarsi che il latte usato per le produzioni DOP:

- avendo caratteristiche specifiche (di localizzazione produttiva, nonché di qualità del prodotto) non corrisponde a quel criterio di genericità che comporta la competizione sul mercato e l'insorgere di effetti inflazionistici, dato che sia la produzione del latte che il suo impiego devono rimanere circoscritti al territorio del DOP;

- si tratta, pertanto, di un prodotto che (in quanto concretamente utilizzato ai fini di cui si discute) non possiede, in sostanza, un mercato ed una utenza propri, diversi

ed ulteriori rispetto alle aziende produttrici di DOP;

- in quanto - e nella misura in cui - il prodotto finale è destinato all'esportazione extra UE, nessun rilievo o effetto esso può produrre sul rapporto tra domanda ed offerta di prodotti lattiero caseari nei paesi dell'Unione e nei relativi mercati interni;

- in quanto - e nella misura in cui - il prodotto finale è destinato all'esportazione extra UE, la sua inclusione nel calcolo dei quantitativi di latte assegnati a ciascun Paese membro della UE produce l'effetto di alterare per tutti i paesi il calcolo del quantitativo di prodotto circolante nei mercati interni dell'UE e, di conseguenza, rende inattendibile l'attribuzione dei quantitativi di riferimento nazionali ed, in conseguenza, individuali.

Per tale ragione è del tutto plausibile che – laddove si ritenga di interpretare in tal senso i due regolamenti 3950/1992 e 1788/2003 - l'inclusione nei quantitativi di riferimento della produzione lattiero casearia rivolta alla realizzazione di formaggi DOP destinati all'esportazione extra UE sia un effetto solamente indiretto e non voluto dal legislatore UE.

C.4) Per tali ragioni, assoggettare la produzione lattiera-casearia finalizzata al DOP per l'export "extra UE" al medesimo regime generalizzato delle quote latte "intra UE" comporta, in primo luogo, una ingiustificata parità di trattamento per fattispecie in condizioni diverse, delle quali l'una (l'export extra UE) non corrisponde ai presupposti di tutela che il regime di contingentamento persegue per l'altra (l'equilibrio nella produzione interna).

Non è dubitabile, dunque, che le finalità di tutela del DOP vengano frustrate dal blocco della produzione verso i paesi extraeuropei, perché proprio in ragione dell'unicità di tali prodotti, il loro contingentamento comporta, come accennato, una domanda estera largamente insoddisfatta.

Quest'ultima, a sua volta, produce una lesione immediata e diretta degli interessi alla concorrenza ed alla qualità dei prodotti che l'art. 13 del Regolamento CEE nr.

2081/1992, come poi sostituito dal Regolamento 510/2006 citato, si propone di tutelare (e degli altri obiettivi poi meglio esplicitati dall'art. 4 del Regolamento 1151/2012), perché comporta che gli spazi di mercato estero sui quali i prodotti DOP non possono espandersi ulteriormente (in ragione dell'indiretto contingentamento, non di limiti oggettivi della produzione), restano nella disponibilità di offerte di prodotti simili, di inferiore qualità, non di provenienza DOP, e che purtuttavia ne imitano le caratteristiche essenziali, con ciò ingenerando altresì possibile confusione nei consumatori proporzionalmente maggiore nella misura in cui il prodotto concorrente del DOP può diffondersi liberamente (se proveniente da aree extraeuropee, perché in tal caso non è contingentato).

C.5) Da ciò deriva, a giudizio del Collegio:

- la violazione degli obiettivi di cui all'art. 32 (ex 27) lett. "a" del TFUE in quanto non verrebbe assicurato il massimo sforzo per "promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi";

- la violazione degli obiettivi di cui all'art. 39 (ex 33) del TFUE, primo comma, lett. a) e b) (ossia "a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura);

- l'omessa considerazione della lett. "a) del comma 2 dell'art. 39 cit., in quanto non risulterebbe adeguatamente apprezzato e valorizzato "il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole";

- la violazione dei limiti di cui all'art. 40 (ex art. 34), comma 2, del TFUE, laddove quest'ultimo prescrive che "L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 39, e in particolare regolamentazioni dei prezzi,

sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione", ma precisa che "Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 39 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori dell'Unione".



C.5.1) Nel caso considerato sussiste altresì una evidente discriminazione fra produttori dell'Unione, in quanto le restrizioni finalizzate all'equilibrio del mercato interno UE si applicano anche a coloro tra essi che operano per l'export extra UE, sopportando costi e modalità di produzione maggiori rispetto agli altri produttori comuni.

C.5.2) I limiti imposti alla produzione DOP per l'export extra UE dalla restrizione della produzione generica di latte intra UE costituisce, infine, violazione delle "azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti" poste in essere con l'adozione dei regolamenti di tutela del DOP cui si è fatto riferimento, in violazione dell'art. 41 (ex 35) TFUE lett. "b"

D. Le questioni pregiudiziali.

Nei descritti termini, non può essere escluso il rilievo delle ragioni di doglianza dedotte dalla parte ricorrente, tale da deporre per l'opportunità a che sia sottoposto alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale articolata, atteso che la risoluzione del ricorso dipende in primo luogo dall'interpretazione del corretto rapporto tra norme di pari livello (da una parte il Reg. CEE n. 2081/1992 – in tema di protezione dei prodotti DOP, art. 13, come confermato dal Reg. 510/2006 e Regolamento 1151/2012, artt. 4 e 13; e, dall'altra, le disposizioni di cui al regolamento 1788/2003, art. 1 e 5, comma 1, nonché le analoghe previsioni del regolamento 3950/1992 in quanto riproposte e confermate o non modificate dal regolamento 1788/2003 e dal regolamento 1234/2007).

Laddove dovesse considerarsi che l'interpretazione delle norme comunitarie sia tale da non consentire di ritenere incluse nei quantitativi nazionali anche le quote di

latte finalizzate alla produzione di formaggi DOP destinati all'export extra UE, deve sollevarsi analoga questione in ordine alle norme nazionali di riferimento, che tali produzioni hanno incluso nella ripartizione delle quote (ovvero, art. 2 del Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modifiche in legge 30 maggio 2003, n. 119, ed art. 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nella parte in cui è richiamato dal predetto art. 2 DL 49/2003).

Devono pertanto sottoporsi alla Corte di Giustizia le seguenti questioni preliminari:

1) *“se i Reg. CEE n. 856/1984, artt. 1, 2 e 3; n. 3950/1992 art. 1 e 2, comma 1; n. 1788/2003, art.1, comma 1, e 5 e nr. 1234/07 artt. 55, 64 e 65, e relativi allegati, in quanto rivolti alla tutela dell'equilibrio tra domanda ed offerta di prodotti lattiero-caseari nel mercato UE, debbano interpretarsi nel senso di escludere dal computo delle “quote latte” la produzione rivolta all'esportazione in paesi extra UE di formaggi DOP, in maniera conforme agli obiettivi di tutela fissati per questi ultimi prodotti dal Regolamento CEE n. 2081/1992, art. 13, come confermato dal Reg. 510/2006 e Regolamento 1151/2012, artt. 4 e 13, in applicazione dei principi di cui agli artt. 32 (ex 27), 39 (ex 33), 40 (ex 34), 41 (ex 35) del TFUE”;*

2) *in caso di risposta affermativa, “se tale disciplina, così interpretata, osti all'inclusione nei quantitativi di riferimento individuali, delle quote di latte destinate alla produzione di formaggi DOP destinati all'export extra europeo, così come risultante dall'art. 2 del Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modifiche in legge 30 maggio 2003, n. 119, ed art. 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nella parte in cui è richiamato dal predetto art. 2 DL 49/2003”;*

in subordine, laddove dovesse ritenersi che tale interpretazione non sia corretta,

3) *“se i Reg. CEE n. 856/1984, artt. 1, 2 e 3; n. 3950/1992 art. 1 e 2, comma 1; n. 1788/2003, art.1, comma 1, e 5 e nr. 1234/07 artt. 55, 64 e 65, e relativi allegati (insieme alle norme nazionali italiane di recepimento di cui all' art. 2 del Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modifiche in legge 30 maggio 2003, n. 119, ed art. 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nella parte in cui è richiamato dal predetto art. 2 DL 49/2003) che includono e non escludono dal computo del*

quantitativo assegnato agli Stati membri il latte utilizzato per la produzione di formaggi DOP esportati o destinati al mercato dei paesi extracomunitari e nella misura di detta esportazione, siano in contrasto con le finalità di tutela di cui al Reg. CEE n. 2081/1992, che protegge le produzioni DOP, con particolare riferimento all'art. 13, come confermato dal Reg. CEE nr. 510/2006 e dal Reg. 1181/2012, nonché con riferimento anche agli scopi di tutela di cui all'art. 4 di quest'ultimo e siano altresì in contrasto con gli artt. 32 (ex 27), 39 (ex 33), 40 (ex 34), 41 (ex 35) del TFUE e con i principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità e non discriminazione, nonché di libera iniziativa economica ai fini dell'esportazione extra UE".

E) Misure per l'esecuzione della presente ordinanza.

La Segreteria della Sezione trasmetterà la presente ordinanza alla Cancelleria della CGUE mediante plico raccomandato al seguente indirizzo: Rue du Fort Niedergrünwald, L-2925, Lussemburgo.

In aggiunta alla presente ordinanza, la Segreteria trasmetterà alla Cancelleria della CGUE anche la copia dell'intero fascicolo di causa; copia della normativa italiana di riferimento citata in ordinanza.

Il giudizio va sospeso, ex art. 79 c.p.a. fino all'avvenuta pronuncia della Corte sulle questioni sollevate nella presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), solleva le questioni pregiudiziali descritte in parte motiva e dispone a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, insieme agli altri atti ivi indicati;

dispone la conseguente sospensione del giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2019 e del 21 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Maria Laura Maddalena, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE
Salvatore Gatto Costantino

IL PRESIDENTE
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – SEDE DI ROMA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Dirigente/Funziionario del Tar del Lazio - Roma attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD, I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. 24 fogli, per complessive 47 facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto/a.

Roma 4/7/2009

